

***COMUNE DI  
PESCOCOSTANZO***  
*(Provincia di L'Aquila)*

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi da 816 a 845)

Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 20.04.2022

## CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Art. 1 – Disposizioni comuni

## CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

Art. 3 - Funzionario Responsabile

Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Art. 5 – Autorizzazioni

Art. 6 - Anticipata rimozione

Art. 7 - Divieti e limitazioni

Art. 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Art. 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Art. 10 – Presupposto del canone

Art. 11 - Soggetto passivo

Art. 12 - Modalità di applicazione del canone

Art. 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Art. 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 15 – Dichiarazione

Art. 16 - Pagamento del canone

Art. 17 – Rimborsi e compensazione

Art. 18 - Sanzioni

Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 20 – Riduzioni

Art. 21 - Esenzioni

## CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Art. 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 24 - Impianti privati per affissioni dirette

Art. 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

Art. 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 27 – Materiale pubblicitario abusivo

Art. 28 - Riduzioni

Art. 29 - Esenzione dal diritto

Art. 30 - Pagamento del diritto

Art. 31 - Norme di rinvio

## CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 32 – Disposizioni generali

Art. 33 - Funzionario Responsabile

Art. 34 - Tipologie di occupazioni

Art. 35 - Occupazioni abusive

Art. 36 - Domanda di occupazione

Art. 36/bis - Occupazioni effettuate da esercizi commerciali

Art. 36/ter - Legna da ardere per uso domestico

- Art. 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 38 - Obblighi del concessionario
- Art. 39 - Durata dell'occupazione e rinnovo
- Art. 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art. 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 44 - Classificazione delle strade
- Art. 45 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 46 - Passi carrabili
- Art. 47 - Occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture per le forniture di servizi di pubblica utilità
- Art. 48 - Soggetto passivo
- Art. 49 - Agevolazioni
- Art. 50 - Esenzioni
- Art. 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 52 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 53 - Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 54 - Rimborsi
- Art. 55 - Sanzioni
- Art. 56 - Attività di recupero

#### CAPO V – CANONE MERCATALE

- Art. 57 – Disposizioni generali
- Art. 58 - Funzionario Responsabile
- Art. 59 - Disciplina del canone
- Art. 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 61 - Classificazione delle strade
- Art. 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 63 - Occupazioni abusive
- Art. 64 - Soggetto passivo
- Art. 65 - Agevolazioni
- Art. 66 - Esenzioni
- Art. 67 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 68 - Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 69 - Rimborsi
- Art. 70 - Sanzioni
- Art. 71 - Attività di recupero

#### CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 72 – Entrata in vigore e disposizioni finali

## **CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrenza dal 1° gennaio 2021.
4. Il presupposto del canone è (c. 819 dell'art. 1 legge 160/2019):
  - a) L'occupazione anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato
5. La tariffa standard annua, (c. 826 dell'art. 1 legge 160/2019) in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è pari ad € 30,00 al mq;
6. La tariffa standard giornaliera, (c. 827 dell'art. 1 legge 160/2019) in base alla quale si applica il canone relativo alla fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è pari ad € 0,60 al mq;
7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe le strade, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico sono classificate in una sola CATEGORIA.
- 8. La Giunta Comunale, al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle tasse ed imposte, che sono sostituite dal nuovo canone patrimoniale, con la delibera di approvazione delle tariffe annuali può modificare le riduzioni o maggiorazioni delle tariffe, nei limiti minimi e massimi espressamente imposti dal legislatore, anche se già determinati con l'approvazione del regolamento del CANONE PATRIMONIALE.**

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### ***Articolo 3 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

### ***Articolo 5 - Autorizzazioni***

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'esame e la disciplina delle richieste devono rispettare l'ordine cronologico di presentazione;
3. L'autorizzazione deve risultare da atto scritto;

### ***Articolo 6 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata alle previsioni del CdS (ex art. 23) e del relativo Regolamento di Esecuzione (ex art. 59).
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietate.

### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza e nei casi di necessità e/o interesse pubblico, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle eventuali relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché vengano pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici superiori a 300 centimetri quadrati si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per

superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

### ***Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. **Le riduzioni o maggiorazioni riferite al valore economico delle aree**, di cui alle precedenti lettere d) ed e), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria **sono determinati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da**

**norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;** in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Articolo 15 – Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### ***Articolo 16 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a favore del Comune **secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;**
2. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in un'unica soluzione; qualora il canone annuale, sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno ed il 30 settembre; il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in tre rate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a €10,33.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 17 – Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.



2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente nel tempo.

#### **Articolo 18 - Sanzioni**

1. Per la diffusione abusiva o difforme di messaggi pubblicitari e sulle somme omesse si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato fino all'ulteriore 50% del suo importo (art. 1, comma 821 L. 160/2019) oltre le sanzioni previste dal vigente CdS;
2. Nei casi di distribuzione e/o lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici e per l'apposizione di volantini e similari sulle auto in sosta, è prevista una sanzione pari ad € 100,00.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e possono essere recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. ed è esente dal versamento del canone tranne i casi in cui i veicoli vengano lasciati in sosta in aree pubbliche o private per periodi di tempo superiori a 3 giorni continuativi, assumendo a tutti gli effetti, in tali casi, le caratteristiche di "strumento pubblicitario" prevalente rispetto a "mezzo di servizio funzionale alla propria attività".

#### **Articolo 20 – Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari può essere ridotto fino al 60%, se i soggetti passivi non rientrano nei casi di esenzione;
  - a) per la pubblicità effettuata senza fini economici da comitati, associazioni, fondazioni;
  - b) per la pubblicità senza fini economici relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
  - c) per la pubblicità senza fini economici relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Articolo 21 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata (o anche ad attività altrui se consentita dall' esercente), nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, da comitati feste, dalle associazioni e fondazioni operanti nel comune per iniziative patrocinate e/o promosse dal comune;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- h) i messaggi pubblicitari riferiti alla società o associazione sportiva, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche;
- i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### ***Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

### ***Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo salvo accordi con terzi da parte dell'Ente.

### ***Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il privato ha il diritto di richiedere il rimborso delle somme eventualmente versate.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le eventuali somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita;
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

### ***Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

### ***Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, e nei casi di urgenza o pubblico interesse, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.

### ***Articolo 28 - Riduzioni***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni può essere ridotta fino al 50%, se i soggetti passivi non rientrano nei casi di esenzione:
  - a) per i manifesti senza fini economici di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente;
  - b) per i manifesti senza fini economici relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
  - c) per i manifesti senza fini economici relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - d) per gli annunci mortuari la cui affissione è consentita unicamente negli appositi spazi, contrassegnati con la dizione "necrologie";

### ***Articolo 29 - Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - g) i manifesti dei comitati feste, delle associazioni e fondazioni operanti nel comune senza scopo di lucro relativi ad iniziativa patrocinata e/o proposta dal comune.

### **Articolo 30 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

### **Articolo 31 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni relative all'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 32 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termine di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 33 - Funzionario Responsabile**

3. Al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica o Tecnico Manutentiva sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 34 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 35 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

### **Articolo 36 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Tecnico (Area Tecnica o Tecnico-Manutentiva) domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee (di natura edilizia) deve essere inoltrata contestualmente all'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione è espressa in anni, mesi, giorni.
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 36bis – Occupazioni effettuate da esercizi commerciali**

1. Le occupazioni funzionali alle attività commerciali, che eccedano il limite di mt. 1,00 dal fronte dell'edificio sede di esercizio, sono assoggettate ad autorizzazione di tipo permanente (art. 34 c. 1 lett. a) rilasciata dall'ufficio tecnico comunale (Area Tecnica o Tecnico-Manutentiva) e tassa annuale, deliberata dalla Giunta Comunale (eventualmente anche in base alla tipologia dell'esercizio), riscossa dall'Ufficio Tributi entro il 31 Agosto di ogni anno. Detta autorizzazione, a pena di decadenza, va rinnovata annualmente entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo.

2. Per le anzidette occupazioni non si applicano esenzioni previste e deve essere presentata istanza su apposito modulo, corredata di planimetria (in scala adeguata) che evidenzia i limiti di occupazione che l'esercente intende utilizzare ed oltre i quali lo stesso non può in nessun caso posizionare tavoli, sedie o altro. Detti limiti devono essere fisicamente individuati e demarcati in loco con elementi di arredo conformi alle previsioni del vigente PRPEE. L'approvazione dell'istanza è subordinata all'istruttoria dei competenti organi amministrativi che hanno facoltà di richiedere/proporre soluzioni alternative ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

3. Non è consentito richiedere superficie aggiuntiva a quella assentita neanche per brevi periodi dell'anno.

4. L'occupazione viene rilasciata per finalità commerciali ma a garanzia della salvaguardia del decoro urbano è fatto divieto di utilizzare gli spazi come depositi; i tavoli, le sedie ed affini, ove non utilizzati, devono comunque essere posizionati in maniera ordinata.

5. L'arco temporale di installazione di eventuali pedane e degli elementi di arredo (es. fioriere, balaustre o similari) posti a delimitazione dell'area assegnata è vincolato tra i mesi di aprile e novembre.

6. E' sancito l'obbligo di rimozione, o anche solo spostamento temporaneo, ove necessario, di ogni occupazione in occasione di processioni religiose, di fenomeni nevosi in atto, in presenza di mezzi d'opera sgombraneve e più in generale a richiesta degli organi amministrativi e/o di polizia. Il comune mantiene sempre la facoltà di imporre nuove condizioni.

7. La pulizia e la manutenzione ordinaria degli spazi occupati sono a carico dell'intestatario dell'autorizzazione che è responsabile dell'area assegnata e sono a suo carico tutte le incombenze connesse alla gestione della stessa, con particolare riferimento alle norme che regolano la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08 e le eventuali responsabilità civili/penali ascrivibili alle occupazioni.

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

### **Art. 36/ter – Legna da ardere per uso domestico**

1. Ritenuto ragionevole considerare la legna da ardere per uso famiglia un bene di prima necessità considerando le avverse condizioni meteorologiche invernali a cui è sottoposto il territorio di Pescocostanzo situato ad oltre 1400 metri sul livello del mare, si esentano dal pagamento della TOSAP le occupazioni effettuate con legna da ardere per uso famiglia, nei limiti e condizioni appresso indicate:

- All'interno del Centro Storico non sono ammessi quantitativi superiori a 50 quintali a nucleo familiare, orientativamente corrispondenti ad un ingombro dimensionale di max 4 ml (lunghezza) x 1 ml (larghezza) x 2 ml (altezza);
- Sia all'interno del centro abitato che nelle zone di periferia, agricole o di espansione, la legna deve comunque sempre essere accatastata in modo decoroso evitando tassativamente posticce ed antiestetiche coperture;
- l'area occupata deve essere tenuta sempre pulita e libera da residui;

- Considerata la valenza estetica, storica ed architettonica del comune di Pescocostanzo, alle occupazioni con legna da ardere segnalate “indecorose” o con legname non accatastato verrà formalizzata apposita diffida (a firma del Sindaco pro-tempore o del funzionario responsabile) ad adempiere in un termine perentorio non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni entro cui provvedere. Decorsa inutilmente la scadenza la Polizia Locale provvederà ad elevare processo verbale di infrazione in base all’art. 20 del CdS nella versione del testo vigente.

**Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione**

1. Sono di competenza del responsabile del servizio tecnico o tecnico-manutentivo il rilascio degli atti di autorizzazione o concessione.

**Articolo 38 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell’atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l’obbligo di:
  - a) munirsi dell’atto di concessione o autorizzazione prima dell’inizio dell’occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d’azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

**Articolo 39 - Durata dell’occupazione e rinnovo**

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo con le modalità ex art. 36bis.
2. Per le occupazioni edilizie temporanee, ove non ricorrano motivi ostativi ed al fine di snellire l’iter burocratico, l’eventuale breve proroga della durata dell’occupazione è subordinata al solo pagamento dell’importo previsto (con specifica del periodo), intendendosi estesa la validità del titolo abilitativo a monte rilasciato.

**Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 38, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.



#### **Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti (salvo proroghe motivate);
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. **Le riduzioni o maggiorazioni riferite al valore economico dell'area, di cui alle precedenti lettere d) ed e), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;** in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 44 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le aree del Comune sono classificate in una sola categoria.

#### **Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della L. 160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa, per ogni serbatoio, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato.
6. Per gli eventuali passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante la riduzione è pari al 100%.
7. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

#### **Articolo 46 - Passi carrabili**

1. Considerate le caratteristiche storico-architettoniche e costruttive soprattutto del tessuto urbano ricompreso nel C.S. del comune di Pescocostanzo, la disciplina dei "Passi Carrabili" è demandata ad eventuale ed apposita regolamentazione da definire con separato provvedimento che tuteli il patrimonio edilizio e senza pregiudizio dei diritti della collettività rispetto ai singoli.

#### **Articolo 47 - Occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture per le forniture di servizi di pubblica utilità**

1. Ogni occupazione effettuata è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico deve essere presentata all'ufficio competente per ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
3. Il canone annuo è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico,

anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria di € 1,50.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

#### **Articolo 48 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 49 - Agevolazioni**

1. Le tariffe per le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere ridotte fino al 40% se i soggetti passivi non rientrano nei casi di esenzione:
  - a) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
  - b) per le occupazioni senza fini economici realizzate da associazioni, comitati feste, organizzazioni varie operanti nel comune;

#### **Articolo 50 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) i balconi, le verande, i bow- windows;
  - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
  - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della

- concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap e accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione;
  - i) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di Utilità sociale- ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - j) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), o agli altri enti di promozione sportiva;
  - k) istituzioni scolastiche pubbliche;
  - l) occupazioni effettuate da comitati feste, associazioni senza scopo lucro patrocinate e/o promosse dal comune;
  - m) occupazioni da chiunque effettuate inferiori a metro quadrato;
  - n) occupazioni per finalità politiche e sindacali patrocinate dall'Ente;
  - o) tabelle segnaletiche di Enti Pubblici;
  - p) Tutte le occupazioni, delle associazioni operanti nel Comune, (Proloco, Associazioni culturali ed artistiche, Associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, culturale, sportiva, dilettantistica, Associazioni anziani, Associazioni commercianti e/o operatori economici) utilizzate per iniziative patrocinate e/o promosse dal Comune;
  - q) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
2. Le esenzioni di cui alle lettere f), h), i), j) e q) saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.
3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- commercio ambulante itinerante;
  - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
  - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
  - occupazioni effettuate da trinaie, privati cittadini o anche esercizi commerciali o artigianali con panchine, vasi di fiori, aiuole o altri elementi di arredo urbano (conformi al vigente PRPEE ed alla tradizione "pescolana") purché effettuate in adiacenza alle facciate degli edifici di riferimento (entro il limite di mt 1,00) e, comunque in modo da non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale. In tali casi non è necessario inoltrare istanza al Comune ma a richiesta degli organi amministrativi e/o di polizia, dette occupazioni vanno comunque immediatamente rimosse;
  - occupazioni per operazioni di trasloco, edilizie o di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - occupazioni temporanee (art. 17, comma 1, lett. b) funzionali ad hobbisti ed esercizi commerciali o artigianali che non eccedono il limite di mt 1,00 dalla facciata dell'edificio sede di esercizio ed abbiano uno sviluppo lineare non superiore alla larghezza della stessa facciata (per le facciate ad angolo il principio si applica per tutto lo sviluppo

angolare). Per le occupazioni temporanee ricomprese in tali limiti ed effettuabili unicamente con “beni mobili” (es. espositori, piccoli giochi ecc.) o facilmente rimovibili come cavalletti, gadget, pannelli pubblicitari (per i quali può essere prevista specifica tipologia) e similari, va comunque obbligatoriamente presentata apposita autodichiarazione al Comune con indicazione del periodo di occupazione.

- Per le occupazioni non conformi al presente articolo o che possano comportare pericolo o intralcio alla circolazione e che, a richiesta anche verbale degli organi preposti alla vigilanza, non vengano uniformate e/o collocate in adiacenza, si applicano i disposti dell’art. 24/bis, comma 5.

#### ***Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo va effettuato entro il 31 Agosto di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato esclusivamente a favore del Comune secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
4. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, qualora l’importo del canone sia superiore ad € 1.000,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 53 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata dall’ufficio finanziario con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 54 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al tasso legale vigenti nel tempo

#### **Articolo 55 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile dell'area finanziaria notiziato, notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale vigenti nel tempo.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 56 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera €10,33.

### **CAPO V – CANONE MERCATALE**

#### **Articolo 57 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

#### **Articolo 58 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **Articolo 59 - Disciplina del canone**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni del CAPO IV (occupazioni di spazi ed aree pubbliche).

### **Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone sono quelli indicati nell'articolo 1, commi 841 legge n. 160 del 2019, rideterminati proporzionalmente in base al numero effettivo delle giornate di mercato ed alle maggiorazioni stagionali previste. La tariffa giornaliera standard è di euro 0,60 comma 842 della legge n. 160 del 2019.
2. Le riduzioni o maggiorazioni riferite al valore economico dell'area, e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore e con esenzioni per occupazioni inferiori al metro quadrato.

### **Articolo 61 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le aree del Comune sono classificate in una sola categoria.

### **Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni mercatali annue o pluriennali sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

### **Articolo 63 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva la Polizia locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

### **Articolo 64 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 65 - Agevolazioni**

1. La tariffa standard giornaliera può essere ridotta, a richiesta dell'interessato, fino al 60% per i produttori agricoli che vendono il loro prodotto;
2. La tariffa standard giornaliera non è dovuta dai venditori ambulanti (esonerati ai sensi del precedente art. 50 c.3).
3. Per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati o fiere per attività commerciali temporanee (bancarelle), la tariffa giornaliera è determinata in euro € 0,65/mq/giorno che diventano €1,30/mq/giorno in agosto

### **Articolo 66 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone le occupazioni riportate all'art. 50 relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

### **Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee**

1. Il canone per le occupazioni annue o pluriennali va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo va corrisposto entro il 31 Dicembre con le modalità previste dalla legge (PagoPA ecc.). Nelle more di specifiche previsioni normative è altresì consentito il pagamento rateale a mano degli agenti contabili all'atto della spunta per il rilevamento delle presenze.
3. Per le eventuali concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà inizialmente quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti.
4. Il canone per le occupazioni temporanee (spuntisti) va corrisposto all'atto della spunta, con le modalità di cui al c.2, sempreché vi sia la disponibilità degli stalli e venga consentita l'apertura del banco.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni mercatali possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 69 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura calcolati al tasso legale vigente nel tempo.



### **Articolo 70 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile dell'Area Finanziaria, su indicazione della competente Area Amministrativa notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale vigente nel tempo.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada
3. Nel caso di occupazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 71 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera €10,33

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 72 – Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dalla data di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.